



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000019/2013

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA AL COMPLESSO IPPC DENOMINATO ECOSAVONA. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE 8130/2012 AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. ED II.. CO NFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO:

1. che in data 22/05/2013 il dott. Sebastiano Chizzali, in qualità di Gestore del complesso IPPC, Comune di Vado Ligure (SV), discarica ECOSAVONA S.r.L. del Boscaccio, ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo al n. 39389 del 23/05/2013, comprensiva della documentazione progettuale, volta ad ottenere la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Atto Dirigenziale 8130/2012 - ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
2. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 09/08/2013 prot. n. 60950, ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in seduta referente in data 27/08/2013 presso la sede di questa Provincia;
3. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con i disposti di cui al capo II ed al capo III della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia." e ss. mm. ed ii., è competente per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione unica nell'ambito di applicazione del sopra richiamato articolo 29, commi quarter, octies e nonies del D.lgs. 152/2006;
4. che, in particolare, risulta altresì di competenza provinciale l'espressione in merito agli aspetti paesistico-ambientali e per quanto concerne gli aspetti connessi con la la difesa del suolo.

RICHIAMATE:

1. la Delibera della Giunta Regionale n. 1399 del 18/11/2011 “L.R. 38/98. *Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.*” di pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Boscaccio, ipotesi di progetto n. 2;
2. l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 2012/8115 in data 20/12/2012 ad oggetto: “*COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO (IPOTESI 2 COME DEFINITA CON D.G.R. N. 1399/2011). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMI QUARTER, OCTIES E NONIES DEL D.LGS. 03/04/2006 N. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E SS. MM. ED II.. CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: ECOSAVONA S.R.L.*”
3. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 2012/3130 in data 20/12/2012 ad oggetto “*COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMI QUARTER, OCTIES E NONIES DEL D.LGS. 03/04/2006 N. 152 “NORME IN MATERIA AMBIENTALE” E SS. MM. ED II., INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ BOSCACCIO (IPOTESI 2 COME DEFINITA CON D.G.R. N. 1399/2011). CONFERENZA DI SERVIZI. RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.*”;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

CONSIDERATO:

1. che gli interventi proposti, esclusivamente previsti all'interno del perimetro già autorizzato della discarica, consistono sommariamente nella realizzazione di:
 - sistema di regimazione delle acque meteoriche;
 - riallocazione di parte delle vasche di stoccaggio del percolato;
 - Layout di abbancamento tra 230 m s.l.m. e 263 m s.l.m. che determinerà un aumento pari a circa 30.000 mc di rifiuto abbancabile;
 - demolizione, senza ricostruzione, di un locale degli uffici esistenti e lo spostamento del locale di servizio della pesa n. 2;
 - parziale adeguamento della recinzione;

- il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti;
2. che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù:
 - del D.M. 24/04/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Altopiano di Bergeggi”, ai sensi dell'art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii.;
 - dell'art. 142 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii. in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di “area boscata”;
 3. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:
 - per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree non insediate – Regime normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
 - per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico, zona MO-B (Modificabilità di tipo B) regolamentata dall'art. 67 delle Norme di Attuazione sopra citate;
 - per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale in zona PRT-TRZ-BAT (Praterie termofile a regime normativo di trasformazione in bosco di Angiosperme termofile - Regime normativo di TRASFORMAZIONE) regolamentate dall'art. 76 delle relative Norme di Attuazione;
 4. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato alle Disposizioni speciali di cui alla Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti, normata:
 - dall'art. 83 che classifica la “discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti” agli effetti del Piano Territoriale medesimo;
 - dall'art. 84 “Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore” che subordina la realizzazione dei singoli interventi all'approvazione di uno Studio Organico d'Insieme (SOI) riferito, in particolare, all'inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell'impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione e che gli interventi di variante non sostanziale previsti nel progetto di che trattasi, non comportando una rilevante modificazione delle situazioni in atto ed a quanto autorizzato con il precedente Provvedimento dirigenziale n. 2012/8115 in data 20/12/2012, non siano subordinabili alla predisposizione di un nuovo Studio Organico d'Insieme;
 5. che la D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 sopra citata, “L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento approvato con la sopra citata AIA n. 2012/8130 - ipotesi di progetto n. 2, ha dettato anche specifiche prescrizioni sotto il profilo paesistico – ambientale;
 6. che in data 29/10/2013 il progetto in argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 148 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii. e che la relazione tecnica illustrativa è stata inviata alla Soprintendenza per l'espressione del parere preventivo;

7. che la Regione Liguria Dipartimento Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale: ha espresso il proprio parere con nota prot. n. PG/2013/0139545 del 29/08/2013, ritenendo la modifica in argomento non sostanziale in materia di VIA;
8. che la Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha espresso il proprio parere con nota prot. n. PG/2013/201155 del 26/11/2013, non rilevando competenze regionali sotto il profilo urbanistico-territoriale e paesaggistico in relazione alla variante di che trattasi;
9. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso con nota prot. n. 37494 del 24/12/2013, acquisita agli atti al prot. n. 101866 in data 27/12/2013, il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii..

TENUTO CONTO che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

1. che il progetto trasmesso in data 22/05/2013 ed assunto agli atti di questa Provincia in data 23/05/201 al prot. n. 39389 e le integrazioni prodotte, corrisponde a quello esaminato;
2. che la documentazione depositata agli atti risulta congrua e, in particolare, risultano esaustivi i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione al paesaggio soggetto a tutela;
3. che risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento trattato in quanto l'intervento proposto è inserito in un ambito già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica ed in tale ottica le opere previste, aventi peraltro destinazione ammessa dalla Norme di Attuazione del vigente PTCP, possono ritenersi compatibili con la normativa paesistica di PTCP e con i valori di tutela del paesaggio apposti dai vincoli paesistici di riferimento;
4. che, relativamente agli aspetti paesistico – ambientali e per quanto sopra espresso, nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza risulta essere la Provincia in virtù dell'art. 1, comma, 5 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20 *“Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.”* e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 *“Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.”* e ll. ss. mm. ed ii.;
5. che si possa procedere all'esame dell'intervento proposto, come sopra qualificato;
6. che, in relazione agli aspetti connessi con la tutela ambientale e con la difesa del suolo, i competenti Servizi hanno espresso separati pareri in seno al procedimento di che trattasi.

RITENUTO che, sulla base alle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

1. richiamate le seguenti prescrizioni di carattere generale contenute nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento contenute nella D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 *“L.R. 38/98. Comune di vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”*:
 - *“adozione di misure volte a ridurre la permeabilità del substrato roccioso durante la realizzazione degli scavi di monte. In particolare, in caso di rinvenimento di forme di carsismo (la cui presenza non può essere esclusa) le stesse dovranno essere opportunamente*

intasate ed impermeabilizzate (es. spritz beton);

- *adozione di misure volte a ridurre la permeabilità delle terre rinforzate di parete;*
- *realizzazione di sistemi di captazione orizzontali del percolato a livelli intermedi nel nuovo corpo di discarica, al fine di migliorare il drenaggio.*
- *In ogni caso dovranno essere attuate le misure di mitigazione dell'impatto sul paesaggio che seguono: le piste di servizio dovranno essere realizzate con l'uso di particolari accorgimenti (sede stradale con finitura sterrata ed uso di tecniche naturalistiche tipo "prati armati" per le banchine e i muri laterali). A discarica ultimata le piste non più necessarie ai fini manutentivi della discarica in oggetto dovranno essere smantellate, ed il terreno della sede stradale rinaturalizzato con specifica vegetazione.*
- *dovranno inoltre essere messe in atto le misure di mitigazione degli impatti su flora e fauna riportate nel relativo capitolo dell'istruttoria;*

e, per quanto concerne gli specifici aspetti paesistico – ambientali:

“In generale si ritiene possibile un abbancamento di materiale limitato al piazzale e gradonato verso la sommità del versante per un'altezza contenuta e con sagomatura dei gradoni con adeguata pendenza da valutarsi con sezioni maggiormente approfondite al fine di ottenere caratteristiche paesaggistiche il più possibile armoniche a quelle del complessivo contesto di riferimento (forme dei crinali e modellazione dei versanti, stato vegetazionale, ect.). Si ritiene compatibile anche un abbancamento a valle del piazzale ma solo al fine di migliorare il raccordo tra il sopraccitato abbancamento e gli adiacenti versanti e, comunque, da valutarsi con sezioni maggiormente approfondite. Le piste dovrebbero essere realizzate con l'uso di particolari accorgimenti (sede stradale con finitura sterrata ed uso di tecniche naturalistiche tipo "prati armati" per le banchine e i muri laterali). A discarica ultimata le piste non più necessarie ai fini manutentivi della discarica in oggetto devono essere smantellate, ed il terreno della sede stradale rinaturalizzato con specifica vegetazione (tipo "prati armati"). Infine, tenuto conto della delicatezza del sito costituito da rocce di dolomia e dell'adiacente delimitazione della zona carsica consistenti sbancamenti di roccia possono essere giustificati al solo fine di espandere l'abbancamento in profondità costituiscono sicuramente una criticità.”

2. che Commissione locale per il paesaggio durante la seduta del 29/10/2013 si è espressa come di seguito integralmente riportato:

- *“esaminati gli elaborati tecnici del progetto relativo all'intervento proposto;*
- *visto il d.lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”*
- *considerato il regime di vincolo paesistico corrente ex artt. 136 e 142 del Codice;*
- *esaminata la relazione istruttoria dell'ufficio Beni Ambientali che accompagna la pratica;*
- *preso atto dei chiarimenti forniti dall'istruttore responsabile del procedimento;*
- *viste le norme di PTCP ricorrenti nella zona interessata dall'intervento e richiamata nello specifico la seguente per l'assetto insediativo:*

Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di

assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

3. bis Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 2 delle NORME DI ATTUAZIONE APPLICABILI NELLE AREE PROTETTE costituenti l'allegato B alla I.r. 9 aprile 1985 n. 16.

- *ritenuto l'intervento conforme con le norme poste a tutela del vincolo;*
- *ritenuto inoltre che il nuovo progetto non altera in modo significativo le caratteristiche intrinseche dei luoghi anche in riferimento alla tipologia di attività ivi insediata da tempo ed è finalizzato esclusivamente ad esigenze tecniche di funzionamento dell'impianto.*

APPROVA il progetto per le seguenti prescrizioni:

- *parziale interrimento della vasca con realizzazione di terrapieno in terra rinforzata per una altezza di almeno 3 metri e 50 dal piano di campagna;*
- *La restante parte di muro a vista della vasca dovrà essere opportunamente mitigato con essenze arbustive ed arboree autoctone come indicato nella relazione tecnica."*

3. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., con nota prot. n. 37494 del 24/12/2013 acquisita agli atti al prot. n. 101866 in data 27/12/2013;
4. relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, considerato che la soluzione progettuale proposta, funzionale all'operatività della discarica, definisce confacentemente le caratteristiche dell'ambito entro il quale è previsto il suo inserimento - già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica - a fronte delle misure di mitigazione previste e dettate, non pregiudicando i rapporti di compatibilità con il contesto paesaggistico-ambientale nel quale la stessa si colloca, di talché risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
5. che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

RITENUTO, altresì:

1. di dover condizionare l'esecuzione delle opere alle prescrizioni dettate dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 1399/2011 sopra citata, nonché a quanto contenuto nell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata con Provvedimento dirigenziale 2012/8115, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati;

2. al fine di un miglior inserimento paesistico delle opere di che trattasi, di dover prescrivere l'esecuzione di:

- parziale interrimento della vasca con realizzazione di terrapieno in terra rinforzata per una altezza di almeno 3 metri e 50 dal piano di campagna;
- la restante parte di muro a vista della vasca dovrà essere opportunamente mitigato con essenze arbustive ed arboree autoctone come indicato nella relazione tecnica.

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
 - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.";
 - il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
 - il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
 - la L.R. 21 agosto 1991, n. 20 "Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali." e, segnatamente, l'art. 1, comma, 5;
 - la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";
 - la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" con particolar riguardo all'art. 19, comma 5;
 - la L.R. 5 giugno 2009, n. 22 "Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- e ll. ss. mm. ed ii..

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla ditta ECOSAVONA S.r.L. con sede in Vado Ligure (SV), località Boscaccio per la realizzazione delle opere relative alla modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di che trattasi, alle condizioni e prescrizioni sopra riportate, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti.

DA' ATTO:

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo;
2. che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii., in seno al procedimento di aggiornamento del Provvedimento dirigenziale n. 8130 del 20/12/2012 ai sensi dell'art. 29 – nonies del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 208 del D.Lgs 152/2006, nonchè determinazione conclusiva ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della L. 241/1990 e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;
3. che il presente atto acquisirà efficacia dalla data di rilascio del Provvedimento dirigenziale di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
4. che, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 la presente Autorizzazione sarà efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione qualora gli stessi non siano stati realizzati. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

DISPONE di:

1. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. di incaricare il Servizio Procedimenti Concertativi per gli adempimenti conseguenti al rilascio della presente Autorizzazione paesaggistica.

DA' ATTO altresì che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.